

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014

D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1210
Approvazione dello schema di convenzione per l'avvalimento dei consorzi di bonifica mantovani "Garda-Chiese" e "Territori del Mincio" per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;
- la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013, «Reticoli idrici regionali e revisione canonici di occupazione delle aree del demanio idrico», all'Allegato A «Individuazione del reticolo idrico principale» ha definito l'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
- con l'art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

Visto che:

- nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con Regione Lombardia, attività di gestione nell'ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa suolo, la polizia idraulica, i servizi di pronto intervento sul reticolo principale regionale;
- al termine della sperimentazione, con deliberazione n. X/383 del 12 luglio 2013, la Giunta regionale ha definito la riallocazione in capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate all'esercizio delle funzioni;
- la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità tecniche di alcune Sedi territoriali regionali; in particolare la Sede territoriale di Mantova dispone di professionalità che possono garantire il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in numero adeguato per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di polizia idraulica;
- è in corso la definizione di una legge regionale in materia di difesa del territorio che ha l'obiettivo di una revisione del sistema di governance della difesa del suolo e dei corsi d'acqua del reticolo regionale, precisando le funzioni di tutti i soggetti competenti sui corsi d'acqua del territorio della Lombardia;
- nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico per la bonifica e l'irrigazione sono strettamente interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di mantenere in efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui;
- la d.g.r. n. X/883 del 31 ottobre 2013 «Reticoli idrici regionali e revisione canonici di occupazione delle aree del demanio idrico» citata, al punto 6 del dispositivo, prevede di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l'approvazione dello schema di convenzione con i Consorzi di bonifica dei quali si renda opportuno avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità, per la manutenzione di corsi d'acqua del reticolo idrico principale che insistono sul loro comprensorio;
- i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale riportati negli elenchi A e B allegati alla Convenzione insistono sui

comprensori del Consorzio di Bonifica *Garda Chiese* e del Consorzio di Bonifica *Territori del Mincio*;

Richiamata la Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19, «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014», che all'art. 9 modifica l'art. 80 della legge regionale n. 31/2008, «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e s.m. e prevede:

- «6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposta convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale»;
- 6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale alla missione 16 - programma 01 fino ad un importo massimo di € 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria. Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del comma 6 bis sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi restando a carico della regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.
- 6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2014), la Giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità»;

Ritenuto di avvalersi, ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità e tenuto conto della specificità del territorio e del reticolo idrico mantovano, della collaborazione e delle competenze del Consorzio di Bonifica *Garda Chiese* e del Consorzio di Bonifica *Territori del Mincio* per la gestione delle attività di polizia idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua riportati negli elenchi A e B allegati alla convenzione;

A maggioranza dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Convenzione per l'avvalimento dei Consorzi di bonifica mantovani *Garda Chiese* e *Territori del Mincio* nella gestione dei corsi d'acqua del reticolo principale che insistono sul comprensorio dei consorzi, riportati negli elenchi A e B allegati (*omissis*) e parte integrante della Convenzione;

2. di stabilire che la Direzione Generale Territorio e Urbanistica provvederà a versare ai Consorzi di bonifica mantovani *Garda Chiese* e *Territori del Mincio*, per le spese di manutenzione ordinaria, una somma da stabilire annualmente sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale e dei fabbisogni, fino ad un importo massimo di € 250.000,00, a valere sul cap. 4762 del bilancio 2014;

3. di dare mandato al Dirigente della Sede territoriale regionale di Mantova di sottoscrivere la Convenzione con i Consorzi di bonifica mantovani *Garda Chiese* e *Territori del Mincio*;

5. di disporre la pubblicazione del presente Atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

SCHEMA DI CONVENZIONE
tra
LA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
E I CONSORZI DI BONIFICA _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, negli Uffici della Regione _____, siti in _____, via _____

Tra

la Giunta regionale della Lombardia, di seguito semplicemente "**Regione Lombardia**", codice fiscale n. 80050050154, nella persona del Dirigente della Sede Territoriale di Mantova, Sig. _____, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del _____

e

il Consorzio di Bonifica _____, codice fiscale _____, con sede in _____, via _____, di seguito semplicemente "**il Consorzio di Bonifica**", nella persona del Presidente *pro tempore*, Sig. _____, a ciò incaricato con deliberazione del C.d.A. n. _____ del _____

VISTI:

- il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 «Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie» e ss.mm.ii;
- la legge 5 gennaio 1994, n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la direttiva «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B», approvata con delibera n. 2 del 11 maggio 1999 del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, modificata con delibera n. 10 del 5 aprile 2006;
- la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 26 a 29, che disciplinano l'imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30, «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- l'art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale»;
- la D.G.R. n. X/883 del 31.10.2013 «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico»;

PREMESSO CHE:

- l'art. 3, comma 108, lettera i), della l.r. 1/2000 stabilisce che «è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;
- con la D.G.R. n. X/883 del 31.10.2013, «Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico», all'Allegato A - «Individuazione del reticolo idrico principale» è stato definito l'elenco dei corsi d'acqua che costituiscono il Reticolo Idrico Principale;
- con l'art. 1 della l.r. 30/2006 è stato istituito il Sistema Regionale e, negli allegati A1 e A2 della medesima legge, sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono, tra i quali sono compresi i Consorzi di Bonifica;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 ter, della l.r. 30/2006, i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema Regionale;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, della l.r. 30/2006, le modalità di raccordo tra la Regione e gli enti di cui agli allegati A1 e A2 della medesima legge, la puntuale individuazione dei compiti e delle attività affidate, la disciplina dell'effettivo esercizio e la relativa data di decorrenza sono stabilite con apposite convenzioni, predisposte secondo schemi approvati dalla Giunta regionale;

DATO ATTO CHE:

- nel mese di giugno 2013 si è concluso il biennio di sperimentazione con cui ERSAF ha svolto, in regime di Convenzione con Regione Lombardia, attività di gestione nell'ambito di servizi al territorio comprendenti la difesa suolo, la polizia idraulica, i servizi di pronto intervento sul reticolo principale regionale;
- al termine della sperimentazione, con Deliberazione n. X/383 del 12.7.2013, la Giunta regionale ha definito la riallocazione in capo ai Dirigenti delle Sedi territoriali regionali delle attività gestionali oggetto della sperimentazione con ERSAF, disponendo anche una verifica dei risultati per individuare i criteri e le modalità più adeguate all'esercizio delle funzioni;

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014

- la sperimentazione ha confermato ed evidenziato carenze nella dotazione di personale e di professionalità tecniche di alcune Sedi territoriali regionali; in particolare la sede territoriale di Mantova dispone di professionalità che possono garantire il processo di accompagnamento ai consorzi e la conclusione del procedimento tecnico/amministrativo, ma non sono in numero adeguato per il presidio e la gestione sul territorio delle attività di polizia idraulica;
- nel territorio mantovano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico per la bonifica e l'irrigazione sono strettamente interconnessi e i Consorzi di bonifica svolgono storicamente una funzione unitaria di gestione al fine di mantenere in efficienza il delicato equilibrio fra corsi naturali e canali irrigui;

CONSIDERATO CHE:

- i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Principale riportati nell'elenco allegato, parte integrante della presente convenzione, insistono sul comprensorio del Consorzio di Bonifica _____;
- Regione Lombardia ritiene opportuno, tenuto conto della specificità del territorio e del reticolo idrico mantovano e ai fini di una migliore organizzazione e funzionalità, avvalersi del Consorzio di Bonifica _____ per la gestione delle attività di polizia Idraulica e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua riportati nell'elenco allegato, parte integrante della presente convenzione;

RICHIAMATA la legge regionale n. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" che, all'art. 80 prevede:

"6 bis. I consorzi di bonifica possono stipulare apposita convenzione con la Regione per la gestione del reticolo idrico principale.

6 ter. Alle spese derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al comma 6 bis la Regione fa fronte con le disponibilità presenti sul bilancio regionale missione 16 - programma 01 fino ad un importo massimo di € 250.000,00 per le opere di manutenzione ordinaria.

Qualora il reticolo idrico principale di cui alla convenzione del precedente comma sia strettamente connesso con la rete di bonifica, trova applicazione il regime delle opere pubbliche di bonifica, fermi rimanendo a carico della regione anche gli oneri per la somma urgenza e quelli per la manutenzione straordinaria.

6 quater. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2014", la giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi per la determinazione dei contributi di cui al comma 6 ter, tenuto conto anche dei limiti delle disponibilità presenti sul bilancio regionale per le medesime finalità".

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Articolo 1
Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e delineano i presupposti per individuare nel Consorzio di Bonifica _____, nel seguito Consorzio di Bonifica, la struttura di cui Regione Lombardia si avvale per lo svolgimento delle attività di cui al successivo art. 4.

**Articolo 2
Oggetto**

1. La presente Convenzione individua e disciplina le attività per le quali la Regione Lombardia si avvale del Consorzio di Bonifica _____ sui corsi d'acqua dell'elenco allegato, regolando condizioni e modalità di esecuzione.

**Articolo 3
Durata e rinnovo**

1. La presente Convenzione ha durata di un anno e, in mancanza di disdetta da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza, si riterrà rinnovata per ugual periodo di un anno alle medesime condizioni.
2. In caso di gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del Consorzio di Bonifica, Regione Lombardia si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa comunicazione scritta.

**Articolo 4
Attività del Consorzio di Bonifica**

1. Il Consorzio di Bonifica si impegna a:
 - gestire, sui corsi d'acqua dell'elenco allegato, l'esecuzione della necessaria manutenzione ordinaria, nell'ambito dei fini istituzionali propri e di quelli di Regione Lombardia, al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per garantire la difesa idraulica dei territori attraversati dai predetti corsi d'acqua;
 - supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l'attività di istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di

- beni del demanio idrico relative ai corsi d'acqua dell'allegato elenco, provvedendo anche a calcolare l'importo dei canoni dovuti e trasmettere quindi a Regione Lombardia Sede di Mantova, le risultanze di tale attività attraverso relazione istruttoria affinché quest'ultima possa concludere il procedimento;
- supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l'attività di istruttoria relativa alle istanze di nulla osta idraulico inerenti opere o usi che possono interferire con il regime dei corsi d'acqua ed il regolare deflusso delle acque, trasmettendo le risultanze di tale attività a Regione Lombardia Sede di Mantova mediante adeguata relazione istruttoria, affinché quest'ultima possa concludere il procedimento;
 - supportare il Dirigente della Sede Territoriale per l'attività di ricognizione e vigilanza sui corsi d'acqua dell'allegato elenco per reprimere e sanzionare l'abusivismo e servitù passive di ogni sorta, nell'interesse dell'integrità della proprietà demaniale e del buon regime del corso d'acqua;
 - supportare il servizio di pronta reperibilità con personale specializzato, per l'attività di ricognizione dei corsi d'acqua di cui alla presente convenzione, in occasione dello stato di emergenza per eventi alluvionali;
 - comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali, nonché l'apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare pregiudizi diretti o indiretti a carico di Regione Lombardia;
 - trasmettere a Regione Lombardia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate;
 - fornire a Regione Lombardia, se richiesto, dati e informazioni sull'avanzamento delle attività.
2. Nell'espletamento delle attività sopra menzionate il Consorzio di Bonifica dovrà rispettare quanto stabilito dalla disciplina vigente in materia anche con specifico riferimento al D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, applicare quanto disposto con la DGR n. X/883 del 31.10.2013 e successive modificazioni.

Articolo 5 Funzioni Regione Lombardia

1. Regione Lombardia rimane titolare della funzione di Autorità idraulica sui corsi d'acqua dell'allegato elenco ed è, quindi, l'unico soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene demaniale di cui trattasi e le relative pertinenze;
2. Regione Lombardia rimane altresì titolare delle funzioni relative alla riscossione ordinaria, alla emissione delle ordinanze-ingiunzioni riferite alle violazioni di polizia idraulica per mancati o insufficienti pagamenti, nonché alla ricezione degli scritti difensivi inviati dai contravventori e all'audizione dei contravventori stessi;
3. I canoni relativi alle concessioni per occupazione di beni del demanio idrico attinenti i corsi d'acqua dell'elenco allegato saranno riscossi ed introitati da Regione Lombardia;
4. La Direzione Generale Territorio Urbanistica e Difesa del suolo provvederà a versare al Consorzio di Bonifica una somma, da stabilire annualmente sulla base dei criteri ed indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale e dei fabbisogni, per le spese di manutenzione ordinaria;
5. In qualità di Autorità idraulica, Regione Lombardia, che si avvale del Consorzio di Bonifica, vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire indirizzi per l'esercizio delle attività ad esso affidate;
6. Regione Lombardia provvede all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, di urgenza e di somma urgenza.

Articolo 6 Collegamenti telematici

1. Regione Lombardia mette a disposizione del Consorzio di Bonifica le funzionalità del sistema informativo regionale. Tali funzionalità consentono di:
 - inserire/modificare le informazioni anagrafiche relative ai soggetti concessionari;
 - inserire/modificare le informazioni tecniche relative alle opere o usi oggetto di concessione;
 - visualizzare le informazioni sullo stato dei pagamenti relativi ai soggetti contribuenti.
2. Le funzionalità descritte saranno attive limitatamente alle sole pratiche relative ai corsi d'acqua dell'allegato elenco.
3. Dal punto di vista tecnologico l'accesso al sistema avviene in modalità web tramite il canale sicuro della RRL (Rete Regionale Lombarda).

Articolo 7 Patto di riservatezza e trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Consorzio di Bonifica, nella persona del legale rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati nell'esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta la Giunta regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore.
2. Il Consorzio di Bonifica:
 - dichiara di essere consapevole che i dati trattati nell'espletamento del servizio sono personali e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
 - si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
 - si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al d.s.g. n. 5709 del 23 maggio 2006, modificato dal d.s.g. n. 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti delle attività ad esso affidate;
 - si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e ad impartire loro

Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 15 gennaio 2014

specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

- si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
- si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente Regione Lombardia in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- si impegna a consentire l'accesso di Regione Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Articolo 8**Modalità di coordinamento e controllo**

1. In attuazione della presente convenzione la Sede Territoriale di Mantova assicura al Consorzio un costante rapporto funzionale e di collaborazione;
2. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell'esatto adempimento delle prestazioni commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati determinati da eventi imprevedibili o operanti oltre il controllo che lo stesso può esercitare;
3. Il Consorzio opera in stretto raccordo con la Sede Territoriale per il corretto svolgimento delle attività oggetto della convenzione assicurando anche il raccordo con le Direzioni Generali competenti, con gli Enti Locali e con gli altri Soggetti del territorio;
4. Il Consorzio se richiesto fornisce con tempestività dati e informazioni sull'avanzamento dell'attività.

Articolo 9**Rinuncia, modifiche.**

1. Nel corso di validità della Convenzione l'eventuale rinuncia di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra almeno con 60 giorni di anticipo dalla sua decorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere approvata per iscritto da entrambe le parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 10**Definizione delle controversie**

1. Le eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione verranno risolte in via amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Per il Consorzio di Bonifica

Il Presidente

Per Regione Lombardia

Il dirigente della STER di Mantova
